



SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DISCIPLINA PER L'ALBO DEI FORNITORI DEL C O M U N E DI AGORDO (approvata con deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 24/01/2011) FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Articolo 1 - Istituzione Albo

1. Il Comune di Agordo istituisce l'Albo dei Fornitori per la conoscenza degli operatori economici da consultare per l'affidamento di forniture di beni e servizi, mediante procedura negoziata, nelle modalità e nei limiti delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. La presente Disciplina stabilisce i criteri per l'iscrizione degli operatori economici all'Albo di cui al 1° comma e per la tenuta dello stesso.
3. L'Albo contiene l'elenco degli operatori economici ritenuti idonei per specializzazione, serietà, correttezza e puntualità.

Articolo 2 – Composizione Albo

1. L'Albo è costituito dai fornitori di beni e dai prestatori di servizi ed è suddiviso per Categorie e sottocategorie, in relazione alla natura della fornitura e della prestazione del servizio.
2. L'Albo è suddiviso nelle CATEGORIE MERCEOLOGICHE, specificate nell'allegato "B".

Articolo 3 – Procedura per la formazione dell'Albo dei Fornitori

1. La formazione degli elenchi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Amministrazione, con apposita sezione dedicata;
2. L'Avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
 - a. le categorie ed eventuali sottocategorie per cui si avvia la costituzione dell'Albo;
 - b. l'indicazione del sito internet dell'Amministrazione, per il reperimento on-line della modulistica necessaria per la richiesta di iscrizione;
 - c. la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione;
 - d. l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
 - e. il termine di presentazione della domanda;
 - f. l'ufficio/gli uffici presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione.
3. Gli operatori economici interessati, devono produrre istanza di iscrizione, inviata a mezzo del servizio postale o consegnata direttamente a mano, nelle modalità e nei termini indicati nel relativo avviso pubblico;
4. Gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione per più CATEGORIE.
5. Il termine per la presentazione delle istanze per la formazione degli elenchi deve essere non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'Avviso;
6. Ai fini di assicurare i principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, l'Amministrazione procede alla pubblicazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di un unico avviso nel quale si dà atto dell'esistenza dell'Albo e si sollecitano ulteriori iscrizioni da parte delle imprese interessate;
7. L'Albo è aggiornato annualmente con l'inserimento delle nuove iscrizioni, entro il primo trimestre di ciascun anno;
8. Le istanze eventualmente pervenute oltre i termini di scadenza indicati nei relativi avvisi, saranno prese in considerazione per il successivo aggiornamento degli elenchi;
9. L'iscrizione negli elenchi, per ciascun settore merceologico, è predisposto secondo l'ordine di arrivo al protocollo della domanda.

Articolo 4 – Requisiti per l'iscrizione

1. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono aver ottemperato alle norme di cui alla legge 12.03.1999 n° 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. **requisiti di ordine generale** (art. 38 del D. Lgs. 163/2006): insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici.
 - b. **requisiti di idoneità professionale** (art. 39 del D. Lgs. 163/2006): - iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio per le categorie economiche in riferimento alle quali si chiede l'iscrizione all'Albo (o negli appositi albi e/o registri professionali dei paesi di provenienza);



SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- c. inesistenza delle situazioni generatrici degli effetti interdettivi previsti dalla legislazione antimafia (art. 10 della Legge n. 575/1965 ed art. 4 D.Lgs. n. 490/1994);
- d. regolarità contributiva da attestare mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 5 – Esame delle domande di iscrizione

1. L'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo è svolta dal Servizio Amministrativo, con la collaborazione del Servizio Economico Finanziario.
2. Le risultanze delle istruttorie sono convalidate con determinazione dirigenziale che approva l'elenco delle istanze ammesse, l'elenco di quelle non ammesse motivandone le ragioni, nonché la formazione del nuovo Albo.
3. Divenuta esecutiva la determinazione dirigenziale di cui al comma 2, gli elenchi sono pubblicati per quindici giorni all'Albo Pretorio dell'Ente. Tale pubblicazione costituisce avvenuta comunicazione ai destinatari dell'esito finale, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6 – Cause di mancata iscrizione

1. E' causa di mancata iscrizione all'Albo:
 - a. la ricezione delle istanze oltre il termine previsto dall'Avviso Pubblico;
 - b. la mancata sottoscrizione dell'istanza;
 - c. la mancata o incompleta o difforme presentazione dell'istanza e dei documenti richiesti a corredo della stessa.

Articolo 7 – Cancellazione

1. Sono cancellate dall'Albo gli operatori economici, per i quali si verifichi una delle fattispecie di seguito elencate: a) negligenza nell'esecuzione di forniture e/o servizi; b) fallimento, liquidazione o cessazione di attività; c) mancata risposta, ingiustificata per due volte all'interpello dell'Ente, in ordine a richieste di offerta; d) istanza scritta da parte dell'interessato.
2. Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Ufficio si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, apposito provvedimento dirigenziale.

Articolo 8 – Obblighi per le Imprese

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente, entro 30 giorni da quando il fatto o la modifica si sono verificate, ogni variazione in ordine alla sede legale, alla organizzazione e struttura, al possesso dei requisiti di carattere generale per contrarre con la P.A., nonché relativi agli altri elementi influenti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.